

OGGETTO	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME N. 704/2018 PUBBLICATA IL 18/06/2018 ED EMESSA A DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO R.G. N. 96/1999. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.
----------------	---

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 13/09/2018

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l'altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 47 del 04/04/2017 è stata confermata l'istituzione dell'Avvocatura unitaria consortile;

VISTI:

- la sentenza n. 704/2018 pubblicata il 18/06/2018, con la quale il Tribunale civile di Lamezia Terme, a definizione del giudizio R.G. n. 96/1999, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato gli Enti convenuti, l'ANAS S.p.A. ed il CORAP, in solido, al pagamento in favore del sig. Panzarella Domenico della somma complessiva di Euro 10.484,00 oltre rivalutazione ed interessi legali nonché, in parziale accoglimento della domanda dell'interventore, ha condannato i predetti Enti, in solido, al pagamento in favore del sig. Panzarella Pietro della somma complessiva di Euro 1.863,93 oltre rivalutazione ed interessi legali, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u.;
- la nota pec del 25/06/2018 con la quale l'Avv. Elio Scaramuzzino del Foro di Lamezia Terme, difensore consortile nel giudizio di primo grado, ha espresso parere in ordine alla suddetta sentenza n. 704/2018, ritenendo, per le motivazioni ivi esposte, che sussistono i presupposti per ottenere una riforma della sentenza;
- la successiva nota pec del 18/07/2018 con la quale il prefato Legale ha comunicato che in pari data gli è stata notificata la sentenza *de qua*;
- la proposta dell'Avv. Ernesto Scola, Coordinatore dell'Avvocatura unitaria consortile, di conferire all'Avv. Elio Scaramuzzino del Foro di Lamezia Terme l'incarico di patrocinio e mandato alle liti per la proposizione dell'appello avverso la suddetta sentenza;
- gli atti di ufficio inerenti la presente costituzione;

- lo schema di disciplinare per il conferimento di incarico di patrocinio legale, rappresentanza e difesa in giudizio del CORAP agli avvocati del Libero Foro approvato con decreto commissariale n. 18 del 20/02/2018;

RITENUTO, pertanto:

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Lamezia Terme n. 704/2018 pubblicata il 18/06/2018 emessa a definizione del giudizio R.G. n. 96/1999 e meglio sopra descritta, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP;
- stante l'attuale mole di lavoro dell'Ufficio Legale interno, di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Elio Scaramuzzino del Foro di Lamezia Terme, iscritto nella *short list* degli avvocati esterni del CORAP e già difensore consortile nel primo grado di giudizio;
- di stabilire con il prefato Professionista il compenso pari all'importo quantificato attenendosi ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 successivamente modificato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per lo scaglione di riferimento da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, in ragione delle attività e delle prestazioni effettivamente svolte, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge, come da preventivo concordato;
- di stabilire che l'incarico di che trattasi dovrà essere espletato secondo le condizioni riportate nel disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle parti;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Lamezia Terme n. 704/2018 pubblicata il 18/06/2018 emessa a definizione del giudizio R.G. n. 96/1999 e meglio descritta in preambolo, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti all'Avv. Elio Scaramuzzino del Foro di Lamezia Terme, iscritto nella *short list* degli avvocati esterni del CORAP e già difensore consortile nel primo grado di giudizio.
- D. Di stabilire con il prefato Professionista il compenso pari all'importo quantificato attenendosi ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014 successivamente modificato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, per lo scaglione di riferimento da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, in ragione delle attività e delle prestazioni effettivamente svolte, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge, come da preventivo concordato.
- E. Di stabilire che l'incarico di che trattasi dovrà essere espletato secondo le condizioni riportate nel disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.
- F. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

